



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 27.10.2022, iscritta al n. 265/2022 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 20.04.2023

d a

██████████ ██████████ ██████████ ██████████
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████ del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████
██████████ ed ██████████ quest'ultima domiciliataria giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

In punto: appello a sentenza n. 161 del 2022 del Tribunale di Brescia.

OGGETTO:

Risarcimento danni da
infortunio



Conclusioni:**Del ricorrente appellante:***Come da ricorso***Del resistente appellato:***Come da memoria*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.161/2022, pubblicata in data 8 agosto 2022, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto le domande proposte da ██████████ ██████ nei confronti del datore di lavoro ██████████ ██████████ titolare di ditta individuale, e, accertata la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'infortunio sul lavoro accaduto alla ricorrente in data 20 aprile 2017, lo ha condannato al risarcimento di tutti i danni differenziali patiti dalla lavoratrice, per l'importo complessivo di € 83.893,37, oltre accessori di legge e oltre spese di lite e di CTU.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che le risultanze istruttorie riscontrassero la dinamica del fatto per come descritta dalla lavoratrice, ossia l'avvenuta caduta del semi-stampo superiore della pressa cui stava lavorando, con conseguente schiacciamento della mano sinistra dell'operatrice tra la base della pressa e il semi-stampo, essendosi quest'ultimo pezzo sfilato dalla mazza a causa dell'allentarsi del sistema di bloccaggio e della mancanza della vite di fissaggio di sicurezza destinata ad impedirne la caduta.



Ha ritenuto rilevanti a questi fini sia la relazione tecnica del consulente del P.M., espletata nell'ambito del processo penale instaurato nei confronti del [REDACTED] per il reato di lesioni colpose, sia le dichiarazioni rese dalle colleghe di lavoro della ricorrente in sede di accertamento ispettivo e anche in sede di deposizione testimoniale.

Di contro, ha osservato che le conclusioni del consulente tecnico di parte del resistente, secondo cui l'infortunio sarebbe accaduto non per la caduta dello stampo superiore, bensì durante le ordinarie operazioni lavorative, con intrappolamento della mano della lavoratrice nella fase di abbassamento del semi-stampo della pressa, non erano convincenti in quanto: il tecnico aveva predisposto la relazione a distanza di cinque anni dal fatto, dando atto che nel frattempo la macchina era stata modificata per renderla conforme alle prescrizioni; il consulente era giunto alle sue conclusioni facendo espressamente salvi ulteriori approfondimenti, ipotizzando una condotta imprudente e negligente della lavoratrice di cui in realtà non vi era alcuna prova in giudizio; la considerazione del tecnico secondo cui in caso di distacco dello stampo superiore e della sua caduta per gravità, le lesioni riportate dalla lavoratrice sarebbero state molto meno gravi, cadendo il manufatto da un'altezza di soli 6,3 cm., era in contrasto sia con le conclusioni del CTU medico legale, che aveva ritenuto che dette lesioni fossero compatibili con la dinamica del fatto sostenuta dalla lavoratrice, sia con quelle del



consulente del P.M., che aveva verificato che l'altezza di caduta dello stampo superiore era di circa 35 cm. e non dei soli 6,3 cm. ipotizzati dal consulente di parte.

Alla luce della suddetta dinamica dell'infortunio, il Tribunale ha dichiarato la responsabilità del [REDACTED] ai sensi dell'art.2087 c.c., posto che lo stesso non aveva rispettato le norme di materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs.81/2008 e in particolare l'art.71, comma 4, di quest'ultimo decreto legislativo, non avendo mai sottoposto il macchinario alle manutenzioni periodiche e non avendo dotato il semi-stampo superiore della vite di fissaggio e cioè dell'elemento di sicurezza, previsto dal manuale di istruzioni della pressa, il cui scopo era proprio quello di trattenere il semi-stampo, in caso di allentamento del suo sistema di fissaggio a causa delle vibrazioni generate dalla lavorazione e dagli organi in movimento della macchina.

Ha poi osservato che, in ogni caso, anche a voler dare credito alla tesi del [REDACTED] secondo cui detta vite di fissaggio sarebbe stata presente, sussisteva comunque la colpa dello stesso: ed invero, il datore di lavoro non aveva provato di aver sottoposto la macchina a regolare manutenzione, con conseguente controllo anche di detto sistema di sicurezza, né di aver munito la pressa dei sistemi minimi di sicurezza, prescritti dai tecnici ATS che avevano eseguito un'ispezione prima dell'infortunio, idonei ad evitare il non raggiungimento da parte



dei lavoratori degli organi della macchina in movimento e così impedire il rischio di presa o schiacciamento; non era intervenuto per controllare e sistemare la macchina, nonostante, prima dell'infortunio, fosse stato più volte avvisato del suo malfunzionamento, come riferito dalle colleghe di lavoro della [REDACTED] non vi era alcuna spiegazione del perché la mano della lavoratrice fosse rimasta schiacciata tra il semi-stampo superiore e quello inferiore, durante il ciclo lavorativo, posto che la pressa si azionava con il doppio comando manuale e nessuno dei testi escussi aveva riferito che al momento dell'infortunio, la [REDACTED] utilizzasse una "sfera di strofinacci" per tenere premuto con il ginocchio uno dei comandi della pressa (non rilevando a questi ultimi fini gli elementi valorizzati dal datore di lavoro, quali una fotografia scattata due mesi dopo l'infortunio, raffigurante la presenza di uno straccio nelle vicinanze della pressa, o il fatto che la lavoratrice due anni prima fosse stata sanzionata disciplinarmente per l'uso non corretto della pressa con detta modalità).

Per quanto attiene alla quantificazione dei danni riportati dalla [REDACTED] il giudice di primo grado, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano e facendo riferimento al danno permanente all'integrità psico-fisica riportato dalla [REDACTED] nella misura del 24%, accertata dal CTU nominato, nonché all'età della lavoratrice alla data dell'infortunio (54 anni), ha quantificato il danno non patrimoniale, comprensivo del danno



morale, nell'importo complessivo di € 89.883,00; ha poi ritenuto di personalizzare questo danno, tenuto conto delle limitazioni dal punto di vista lavorativo che secondo il CTU erano residue alla lavoratrice, aumentando la quantificazione alla somma di € 107.859,60.

Quanto al danno temporaneo, ha applicato l'importo massimo previsto da dette Tabelle di € 147,00 al giorno, liquidandolo in complessivi € 27.489,00, avendo la lavoratrice dovuto affrontare ben 4 interventi chirurgici.

Dal danno non patrimoniale permanente il giudice ha poi detratto la quota della rendita capitalizzata Inail di cui gode la [REDACTED] e destinata a coprire il danno biologico (per l'importo di € 45.254,07), ottenendo così un danno differenziale di € 56.404,37.

Ha invece respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, posto che pur potendo riconoscersi alla lavoratrice una riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 24%, come accertato dal CTU, la ricorrente non aveva provato alcuna perdita di reddito, essendo ancora dipendente del convenuto.

Contro la sentenza il [REDACTED] ha proposto appello, censurando il capo della decisione in materia di accertamento della sua responsabilità colposa e anche il capo in materia di quantificazione dei danni.

Ha chiesto pertanto l'integrale riforma della decisione,



con rigetto delle domande proposte dalla lavoratrice.

Quest'ultima si è costituita tempestivamente in giudizio ed ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.

Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non può trovare accoglimento.

Partendo dalla questione nevralgica su cui si incentra il gravame, articolato in più punti, il [REDACTED] critica la sentenza appellata laddove ha ritenuto provata la dinamica dell'infortunio per cui è causa, per come dedotta dalla lavoratrice infortunata, e sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le emergenze di causa.

Sostiene nello specifico che l'infortunio non si sarebbe verificato per il distacco e la caduta per gravità del semi-stampo superiore installato sulla pressa cui stava lavorando la [REDACTED] e ciò, come affermato dal giudice di primo grado, per la mancanza della vite di fissaggio di sicurezza, bensì durante il ciclo lavorativo, avendo in pratica la lavoratrice inserito la mano tra il semi-stampo superiore e quello inferiore mentre il semi-stampo superiore era in fase di discesa.

Invoca a sostegno dei propri assunti la relazione del



proprio consulente di parte, ing. [REDACTED] il quale avrebbe accertato che se la versione della lavoratrice, avallata dal giudice di primo grado, fosse stata vera, il semi-stampo, del peso di 31,70 kg, sarebbe caduto per gravità da un'altezza di soli 6,3 cm. e quindi non avrebbe potuto provocare alla lavoratrice le gravi lesioni dalla stessa riportate.

Inoltre, non ricorrerebbe la dimostrazione di alcun nesso causale tra l'infortunio ed una propria specifica negligenza, posto che, da un lato, la caduta dello stampo per gravità difficilmente avrebbe raggiunto il centraggio perfetto delle boccole nelle rispettive colonne di guida, come invece era avvenuto nel caso di specie, e, dall'altro lato, vi sarebbero elementi sufficienti per ritenere che l'evento sarebbe accaduto a causa della manovra temeraria ed abnorme della [REDACTED] la quale avrebbe lavorato alla macchina utilizzando uno "strofinaccio" artatamente posizionato tra uno dei pulsanti di attivazione della pressa e il ginocchio, al fine di aggirare il meccanismo del doppio comando manuale di avvio della macchina, e il distacco del semi-stampo superiore sarebbe stato l'effetto e non la causa dell'infortunio.

Provverebbero questa condotta tre circostanze: la lavoratrice in tempi non sospetti era stata richiamata per iscritto per la tenuta di detta condotta; in occasione del dissequestro della pressa, l'UPG aveva fotografato la pressa nella zona dei doppi comandi manuali e dalla foto emergerebbe la presenza di



uno strofinaccio; il semi-stampo del peso di circa 30 kg se fosse caduto per gravità dall'altezza di 6 cm. non si sarebbe incastrato a tal punto da richiedere due squadre dei Vigili del Fuoco e due martinetti per essere disincastrato.

Deduce ancora che le risultanze processuali, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, darebbero conto della effettiva presenza della vite di fissaggio di sicurezza, atteso che i testimoni [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avevano ricordato la presenza di tre viti e che al momento del fatto, per liberare la mano della lavoratrice, tutte le viti erano state svitate nel tentativo di rimuovere il semi-stampo.

Nessuna delle doglianze può essere condivisa.

E' noto l'orientamento piuttosto consolidato della giurisprudenza di legittimità e anche di merito, secondo cui l'obbligo di sicurezza, posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, è previsto in generale, con carattere atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c., e la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il riparto degli oneri probatori, e prima ancora di allegazione, nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c., circa l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da ciò



discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'*esistenza* (n.d.r. ovviamente con riferimento alla vicenda concreta e specifica che lo ha interessato) dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre è il datore di lavoro a dover provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente l'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure idonee per evitare il danno (cfr., tra le tante, Cass. n. 3788/2009, Cass. n. 21590/2008, Cass. n. 9817/2008).

E' stato altresì precisato (cfr. per tutte, Cass. n. 9856/2002) che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra anche l'indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia allegato e provato dette circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

In altre parole, come la Suprema Corte ha più volte efficacemente precisato, la regola sovrana in questa materia, desumibile dall'art. 1218 c.c., è che il creditore che agisce per il



risarcimento del danno deve allegare e provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione (non adempiuta).

Egli può poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di allegare e provare il proprio adempimento o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. ex multis Cass. sez. unite n. 13533/2001, Cass.29909/2021 e Cass.13640/2022).

Questo non comporta l'affermazione tout court di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 c.c., nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore ex art. 1218 c.c. (cfr.Cass. n. 17585/2013, in motivazione).

Peraltro, restando sul piano degli oneri di allegazione e di prova che gravano sul lavoratore infortunato e sul datore di lavoro, è indubbio che laddove la concreta situazione di fatto descritta dal lavoratore, sulla base della quale questi assume la violazione dell'obbligo di sicurezza, si presenti priva di profili di complessità e cioè tale da consentire in maniera agevole, l'individuazione delle condotte che astrattamente potevano pretendersi dal soggetto datore di lavoro, spetta al datore di lavoro dar prova del fatto che l'infortunio è avvenuto con modalità diverse da quelle allegate dal lavoratore e per una causa non attribuibile a propria colpa.



Concludendo, per affermare la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art.2087 c.c., se non basta assumere che si è verificato un infortunio sul luogo di lavoro, e dedurre automaticamente che il datore di lavoro è inadempiente all'obbligo contrattuale, è tuttavia sufficiente allegare il nesso causale tra l'infortunio e le mansioni di lavoro svolte, ovvero, più in generale, la nocività dell'ambiente di lavoro.

E la nocività dell'ambiente di lavoro altro non è che il fattore di rischio, circostanziato in ragione della prestazione lavorativa, sicché se, da un lato, gli oneri di allegazione e di prova che gravano sul lavoratore non possono prescindere dalle caratteristiche della situazione rappresentata, dall'altro lato, questi oneri vanno delimitati tenendo conto del principio di cui si è più volte detto, che discende dalla natura contrattuale della responsabilità, secondo cui la parte che subisce l'inadempimento non è tenuta a dimostrare la colpa del contraente inadempiente, dato che ai sensi del cit.art.1218 c.c., è il datore di lavoro, debitore dell'obbligo di sicurezza, a dover dimostrare l'impossibilità della prestazione alla quale è tenuto o che la non esatta esecuzione della stessa deriva da causa a lui non imputabile.

Ora, applicando questi principi alla fattispecie per cui è causa, deve rilevarsi che il [REDACTED] non ha assolto gli oneri probatori a lui incombenti sia per quanto attiene alla dinamica dell'infortunio da lui dedotta, sia, soprattutto, per quanto attiene



alla prova del rispetto delle norme di sicurezza imposte dal d.lgs.81 del 2008 e più in generale dall'art.2087 c.c., essendo per converso configurabili sue sicure mancanze idonee a fondare la sua responsabilità risarcitoria.

Quanto alla dinamica dell'infortunio, conviene prendere le mosse da un primo quadro dei fatti del tutto pacifico tra le parti.

Il giorno dell'evento, 20 aprile 2017, [REDACTED] era addetta alla pressa [REDACTED] che era utilizzata per la tranciatura di pezzi in alluminio, che avevano forme diverse a seconda delle commesse.

A seconda del tipo di manufatto da produrre, la pressa veniva attrezzata con stampi di forma differente in funzione del tipo pezzo che occorreva lavorare (gli stampi erano composti da una parte superiore e una parte inferiore e quando la pressa era in funzione, il semi-stampo superiore si abbassava su quello inferiore che era fisso, così forgiando il pezzo che doveva essere posizionato dall'operatore tra di due semi-stampi, quando questi erano aperti).

Al momento del fatto, la pressa era stata attrezzata (verosimilmente dal medesimo appellante, che era colui che si occupava dell'attrezzaggio delle macchine) con uno stampo denominato "cestello infino", per la produzione dei cestelli (ossia i chiusini) per lo scarico dei lavelli delle cucine, di forma circolare e dal diametro di 11 cm. (cfr.relazione dell'UPG



██████████ allegata al doc.14 fasc.1° grado lavoratrice).

La pressa era composta da un punzone cui era agganciato il semi-stampo superiore (che era quello mobile) e da un semi-stampo inferiore (che era fisso), e i due semi-stampi, superiore e inferiore, erano mantenuti in asse, durante la discesa e la risalita del punzone dello stampo superiore, da due guide.

La macchina, nella sua parte frontale, era dotata del doppio comando manuale, nel senso che l'operatore per azionarla doveva premere contemporaneamente, con entrambe le mani (destra e sinistra), i doppi pulsanti che erano posizionati sui lati opposti della base della pressa.

Questi pulsanti, come può chiaramente evincersi dalla foto allegata alla relazione dell'UPG ██████████ (foto 4) e anche dalla foto riprodotta nell'atto di appello a pag.10, non erano a filo raso (ossia inseriti nella struttura della macchina), ma sporgevano e non erano dotati di alcun "collare protettivo" attorno, ossia di alcuna protezione attorno al pulsante che impedisse la pressione dei pulsanti con manovre diverse da quelle dell'utilizzo delle mani, o che proteggesse il pulsante anche soltanto da colpi accidentali.

Le operazioni che, nel frangente, ██████████ doveva compiere, durante il ciclo lavorativo alla pressa, erano le seguenti: prendere un pezzo di plastica nera e inserirlo nella base dello stampo inferiore; prendere con la mano destra il pezzo in alluminio da lavorare per appoggiarlo a sua volta sulla base dello



stampo inferiore, centrandolo nell'apposito spazio; premere contemporaneamente i doppi pulsanti della pressa, così dando l'impulso per la discesa sul pezzo da lavorare del punzone della pressa cui era fissato il semi-stampo superiore, e anche per la sua successiva risalita in automatico; togliere il pezzo lavorato con la mano sinistra e prendere con la mano destra un nuovo pezzo da lavorare, ricominciando il ciclo.

Mentre [REDACTED] svolgeva queste operazioni, improvvisamente si è ritrovata la mano sinistra schiacciata tra i due semi-stampi della pressa.

In questa posizione è stata soccorsa dalle colleghe e dal medesimo [REDACTED] il quale tuttavia, pur adottando varie manovre, non è riuscito a far sollevare il semi-stampo superiore della pressa per liberare la mano della dipendente.

Nel frattempo, sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco che a loro volta hanno tentato di sollevare il punzone con il semi-stampo superiore che schiacciava la mano della lavoratrice e dopo vari tentativi, vi sono riusciti utilizzando contemporaneamente due martinetti idraulici e il muletto.

L'operazione è durata all'incirca 45-60 minuti.

A seguito del fatto, [REDACTED] ha riportato un trauma alla mano sinistra, con amputazione traumatica D2-D3, ferita lacerocontusa, avulsione ungueale e frattura composta D1, perdita di sostanza pulpare D2-D3.

A fronte di questi fatti pacifici, le tesi delle parti



divergono sulle cause dell'intrappolamento della mano della lavoratrice, tra i due semi-stampi: secondo quest'ultima, improvvisamente il semi-stampo superiore si sarebbe staccato, non essendo stato correttamente installato per la mancanza della vite di fissaggio di sicurezza, e sarebbe caduto per gravità sul semi-stampo inferiore, schiacciandole la mano sinistra tra i due semi-stampi, mentre evidentemente compiva l'operazione di estrazione del pezzo lavorato; secondo il datore di lavoro, l'intrappolamento della mano sarebbe avvenuto durante il ciclo di lavoro, in quanto la lavoratrice avrebbe avuto libera la mano sinistra durante la discesa del semi-stampo superiore, avendo azionato la macchina attraverso la pressione di uno dei pulsanti con la mano destra e dell'altro pulsante con uno straccio appallottolato e spinto contro il pulsante con un ginocchio.

Ebbene, come già accertato dal giudice di primo grado, la versione del datore di lavoro non ha trovato alcun riscontro probatorio, trovando al contrario maggior riscontro quella della lavoratrice.

In primo luogo, nessuno dei testi escussi ha visto [REDACTED] compiere, proprio il giorno dell'infortunio (o nei giorni immediatamente precedenti), la manovra imprudente descritta dal datore di lavoro e volta ad eludere il sistema dei doppi comandi della macchina.

Di una simile condotta non ha riferito nessuno dei testimoni e neppure nessuno delle colleghe che lavoravano a



fianco della [REDACTED] il giorno dell'infortunio, esaminate in sede di accertamento ispettivo, per cui ne manca radicalmente la prova.

E' bene precisare che il fatto che la dipendente due anni prima fosse stata sanzionata per la tenuta di una condotta simile, fornisce unicamente un mero indizio, ma, in assenza di altri elementi, non può certo assurgere a prova della circostanza che anche in occasione dell'infortunio la dipendente abbia tenuto detta condotta, anche perché il precedente illecito disciplinare era stato commesso due anni addietro e non era stato più reiterato, per cui ben può essere che la dipendente, una volta colpita dalla sanzione e preso atto della stessa, abbia adeguato la propria condotta alle direttive imposte dal datore di lavoro (è noto che la funzione delle sanzioni disciplinari è anche quella di indurre il dipendente dall'astenersi per il futuro dal tenere nuovamente condotte del medesimo tipo).

Peraltro, va pure precisato che il precedente disciplinare della lavoratrice è uno soltanto e non due, come deduce l'appellante, in quanto la lettera del 7 aprile 2015 è quella di contestazione dell'illecito ai sensi dell'art.7 stat.lav., e la lettera del 21 aprile 2015, è quella di irrogazione della sanzione; inoltre, deve rilevarsi, a riscontro della considerazione sul possibile ravvedimento della lavoratrice, che quest'ultima in sede di ricezione del provvedimento sanzionatorio del 21 aprile 2015, ha annotato sullo scritto di concordare "*con ciò che c'è scritto*", a



dimostrazione della sua volontà di conformare per il futuro la propria condotta alle direttive aziendali (cfr.doc.4 fasc.1° grado

Allo stesso modo, è del tutto privo di valore probatorio il fatto che vicino alla pressa sia stato fotografato uno straccio (tra l'altro a distanza di due mesi dall'infortunio), anche perché è piuttosto usuale all'interno di un reparto produttivo ove lavorano macchinari del tipo di quelli cui era addetta la [REDACTED] utilizzare stracci per la pulizia sia della postazione di lavoro, sia dell'ambiente circostante.

In secondo luogo, non può non darsi credibilità alle considerazioni, contrarie alla tesi dell'appellante, degli UPG intervenuti in occasione dell'infortunio e del consulente tecnico, ing [REDACTED] nominato in data 22 giugno 2017 dalla Procura di Brescia (nell'ambito del procedimento penale a carico dell'appellante, indagato e poi imputato e anche condannato per il reato di lesioni colpose), proprio al fine di far luce sulle cause dell'evento.

Quest'ultimo consulente ha effettuato il sopralluogo presso l'azienda del [REDACTED] il successivo 5 luglio 2017, alla presenza anche di quest'ultimo, e, ispezionando la pressa cui si era infortunata la [REDACTED] (che peraltro non era più nelle stesse condizioni del momento dell'infortunio, in quanto per soccorrere la lavoratrice erano state eseguite varie operazioni con smontaggio di alcuni pezzi della macchina), ha verificato che pur



risultando presenti tutti i pezzi smontati del semi-stampo superiore (viti di fissaggio, codolo, guide, ecc...), non era presente la vite di sicurezza, né nel suo alloggiamento, né tra tutti gli altri pezzi posti sotto sequestro.

Il consulente ha poi accertato che il sistema di fissaggio del semi-stampo superiore (punzone) alla mazza della pressa era del tipo a “serraggio”, ossia assicurato da due viti di serraggio fisse nella struttura; ha pure verificato, per quel che qui rileva, che nello spazio ove si trovavano i fori delle due viti di serraggio, vi era anche un terzo foro destinato ad una terza vite, appunto la vite di fissaggio di sicurezza, la cui funzione, secondo lo stesso manuale di istruzioni del macchinario, era proprio quella di impedire la caduta del semi-stampo nel caso in cui il sistema di fissaggio con le altre due viti si fosse allentato, a causa delle vibrazioni generate dalla lavorazione e dagli organi di movimento della pressa.

Ed ancora, il consulente, ispezionando visivamente il terzo foro destinato alla vite di fissaggio di sicurezza e il punto ove questa vite avrebbe dovuto inserirsi, ha accertato che le relative superfici erano completamente lisce non evidenziando alcun segno, e ciò diversamente da come avrebbe dovuto essere se la vite di sicurezza fosse stata installata (e si fosse poi persa nel trambusto dei soccorsi da prestare alla lavoratrice, come sostenuto dal datore di lavoro), perché l'incunarsi della vite di sicurezza nelle apposite sedi lascia sempre dei segni di abrasione



o segni simili.

Il consulente ne ha tratto come conseguenza che la vite di fissaggio di sicurezza verosimilmente non fosse stata inserita e che la sua mancanza sia stata la causa della caduta per gravità del semi-stampo, essendosi allentato il suo sistema di fissaggio con le due viti, a causa delle vibrazioni della macchina durante la lavorazione e degli eventuali disallineamenti tra il semi-stampo superiore e l'asse della mazza in fase di montaggio degli stampi.

Se questi sono gli accertamenti compiuti dal consulente, risulta chiaro che questi ha fondato le sue conclusioni non su mere ipotesi o mere presunzioni, bensì su due dati obiettivi: la mancanza della vite di fissaggio di sicurezza che non è stata rinvenuta né nell'apposito alloggiamento, né tra gli altri pezzi del semi-stampo che nel frangente dell'infortunio erano stati smontati, nel tentativo di sollevare il semi-stampo superiore per liberare la mano della lavoratrice (peraltro è alquanto singolare che nel trambusto del momento sia andata persa proprio, e soltanto, la vite di serraggio di sicurezza); la mancanza di segni di inserimento della vite di sicurezza nell'apposito alloggiamento e sulle superfici con le quali la vite sarebbe venuta in contatto se inserita, con conseguente sicura riprova del fatto che la vite di sicurezza in questione non fosse mai stata montata.

L'appellante ha tentato di scalfire queste conclusioni sostenendo che i testimoni avrebbero riferito della presenza della



vite di serraggio di sicurezza e che, in ogni caso, la dinamica della caduta del semi-stampo superiore per gravità non sarebbe compatibile con la gravità delle lesioni riportate dalla lavoratrice, come osservato dal proprio consulente di parte.

Si tratta di considerazioni assai deboli.

Quanto alle deposizioni testimoniali, deve osservarsi che le stesse, valutate nel loro complesso e non estrapolando frasi dal contesto del racconto in cui le stesse sono state riferite, e valutate altresì alla luce delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede di accertamento ispettivo dei tecnici di ATS, non sono idonee a superare le risultanze in questione.

Così, se è vero che la teste [REDACTED] ha parlato di tre viti che sarebbero state svitate nel tentativo di liberare la mano dell'appellata, è altrettanto vero che la stessa ha pure detto, nella parte precedente del suo racconto, che le viti che servivano per fissare lo stampo alla parte superiore della macchina era "*due o tre*", così mostrando una certa incertezza sul numero delle viti in questione, che stando alla formula dubitativa utilizzata dalla [REDACTED] ben avrebbero potuto essere anche soltanto due.

Non solo, la teste all'inizio della deposizione interrogata proprio sul fatto se i Vigili del Fuoco avessero svitato la vite di serraggio nel tentativo di sollevare lo stampo, ha negato questo fatto.

Quanto poi al teste [REDACTED] si tratta del figlio dell'appellante e in considerazione del vicolo di parentela che lo



lega alla parte, le sue dichiarazioni vanno valutate con particolare rigore e nel confronto con le emergenze di contenuto contrario, ivi comprese le deposizioni rese da testimoni liberi da legami con le parti suscettibili di influenzarne il racconto, non possono che soccombere.

Il teste [REDACTED] senza esitazioni ha sostenuto che la terza vite di serraggio di sicurezza era presente e che il padre l'aveva tolta nel tentativo di liberare la mano della dipendente, ma in punto il suo racconto non soltanto confligge con i dati obiettivi rilevati dal consulente della Procura, di cui si è detto sopra (vite mai trovata e mancanza di segni di avvenuto inserimento della vite), ma contrasta anche con il racconto degli altri testimoni.

Basti al riguardo richiamare le parole della teste [REDACTED] [REDACTED] la quale, confermando il cap.24 del ricorso di 1° grado, ha dichiarato che la vite di sicurezza, perfettamente visibile ad occhio nudo, prima dell'infortunio non c'era e che aveva sentito dire dal medesimo [REDACTED] che *“la nuova vite serviva a garantire maggiore sicurezza”*.

Diversamente da quanto sostenuto da quest'ultimo non vi è dunque prova che la terza vite di sicurezza fosse stata montata in occasione dell'infortunio accaduto alla [REDACTED] ricorrendo semmai la prova contraria del fatto che la stessa non era stata proprio installata e che fu montata soltanto dopo il fatto.

Per quanto riguarda l'altro argomento difensivo del [REDACTED] ossia che se il semi-stampo superiore, del peso di circa



30 kg, si fosse improvvisamente staccato e fosse caduto per gravità, non avrebbe provocato alla lavoratrice le gravi lesioni da ella riportate, perché sarebbe caduto da un'altezza di soli 6,3 cm., come osservato dal consulente di parte, è sufficiente rilevare che il consulente del PM ha misurato accuratamente e appositamente l'altezza di caduta del semi-stampo e ha rilevato che la stessa, com'è anche intuibile visionando le foto della pressa e del pezzo, era di circa 35 cm. e non di 6,3 cm., così smentendo gli assunti del consulente del [REDACTED]

A ciò deve aggiungersi, da un lato, che il CTU medico-legale ha ritenuto che le lesioni riportate dalla [REDACTED] fossero compatibili con la dinamica del sinistro sostenuta dalla lavoratrice; dall'altro lato, che se la mano di quest'ultima fosse rimasta intrappolata nei due semi-stampi durante la lavorazione della macchina, il colpo sarebbe di un'intensità così elevata, considerata la potenza della forza lavoro della pressa per quanto riguarda la discesa automatica dello semi-stampo superiore (secondo lo stesso [REDACTED] la massima forza della trancia in funzione sarebbe stata di 80 tonnellate), da provocare alla lavoratrice lesioni ancora più gravi.

Ed ancora, ad ulteriore riscontro della fondatezza delle considerazioni del consulente del P.M., da preferire a quelle del consulente dell'appellante, deve rilevarsi che le colleghe di lavoro [REDACTED] hanno concordemente raccontato che il giorno stesso dell'infortunio, quest'ultima aveva lamentato un



cattivo funzionamento della pressa proprio con riguardo allo stampo, chiedendo anche l'intervento dell'appellante, che, nei fatti non aveva effettuato alcun controllo: “ ... era da un po' che lo stampo ballava, da più giorni. La ricorrente l'aveva detto sia al datore di lavoro che alla [REDACTED] ma le avevano detto di continuare a lavorare. Per 'ballare' intendo dire che lo stampo si muoveva su e giù e a volte rimaneva fermo in basso; allora o la ricorrente o il [REDACTED] giravano una chiavetta sul retro della macchina e schiacciando i pulsanti lo stampo risaliva e poi si rigirava la chiave. Era capitato più volte. ...”, dep [REDACTED]

[REDACTED] “ ... io non so cosa sia la vite di serraggio, ma ricordo di essere stata chiamata dalla ricorrente, la quale mi aveva detto che la macchina non andava bene. Le avevo chiesto se l'aveva detto al datore di lavoro e mi aveva risposto affermativamente. Allora le ho chiesto perché non si fermava e mi aveva risposto che il datore di lavoro aveva fretta. ... Ribadisco che il giorno del fatto, ma era la prima volta che me lo diceva, la ricorrente mi aveva detto che la macchina non andava bene”, dep [REDACTED]

[REDACTED]

Questo rivela che poco prima dell'infortunio la pressa aveva dato segnali di qualcosa che non andava e questo fatto, vagliato alla luce di quanto poi è avvenuto, non fa altro che confermare che il distacco del semi-stampo non è stato affatto l'effetto di un erronea e imprudente manovra della lavoratrice (che, secondo la tesi del datore di lavoro, avrebbe inserito la



mano sinistra tra i due semi-stampi al momento della discesa del semi-stampo superiore così provocandone la sua caduta), bensì la causa della caduta medesima, improvvisa, del semi-stampo, avendo ceduto il suo sistema di fissaggio.

In definitiva, concludendo in punto, deve escludersi che la versione del [REDACTED] per quanto attiene alle modalità dell'infortunio abbia trovato riscontro in causa, essendo di contro risultata sufficientemente dimostrata la versione della lavoratrice, in ordine alla improvvisa caduta del semi-stampo superiore, anche a causa della mancanza della terza vite di sicurezza di serraggio dello stesso, come già accertato dal giudice di primo grado.

Se questa è stata la dinamica del fatto, la responsabilità del [REDACTED] è chiara, non avendo lo stesso attrezzato la pressa, con il fissaggio del semi-stampo superiore in conformità alle fondamentali regole di sicurezza prescritte dallo stesso manuale di istruzioni della macchina (pag.2, paragrafo “bloccaggio del punzone”), ossia inserendo anche la terza vite di serraggio, la cui funzione era proprio quella di impedire l'improvvisa caduta del semi-stampo, nel caso di allentamento delle altre due vite del sistema di fissaggio, ben potendo questo allentamento verificarsi a causa delle vibrazioni generate dalla lavorazione e dagli organi in movimento della macchina.

In particolare, risultano violate le disposizioni di cui al d.lgs.81/2008, in materia di sicurezza nell'utilizzo delle



macchine ed in particolare l'art.71, comma 4, lett.a, che impone al datore di lavoro di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e siano oggetto di idonea manutenzione, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

In punto la sentenza di primo grado non merita censure.

Per completezza, deve osservarsi che anche a voler accedere alla tesi dell'appellante sulla dinamica dell'evento, le conclusioni sulla sussistenza della colpa dello stesso non sarebbero diverse.

Si è detto in premessa che la pressa operava con il doppio comando manuale e si è pure detto che i doppi pulsanti, pur essendo sufficientemente distanziati, non erano né a raso-filo, né erano dotati di collari protettivi.

Risulta pertanto, come anche rilevato dal giudice penale che ha emesso sentenza di condanna del [REDACTED] (cfr.doc.2 fasc.di 2° grado della lavoratrice), che il doppio comando della pressa non era a norma, posto che tra le caratteristiche che questi dispositivi devono avere per garantire la protezione alla persona che li aziona, vi è anche quella che i doppi attuatori (pulsanti, maniglie, leve, ecc) debbano essere conformati in modo da consentirne l'azionamento esclusivamente con l'impegno di ambedue le mani, senza essere accessibili con altri mezzi o anche soltanto da colpi accidentali (in questo senso dispongono



anche le regole UNI EN ISO 13851).

Nella specie, è evidente che se i doppi pulsanti della pressa fossero stati dotati del collare protettivo, l'infortunio non si sarebbe verificato, in quanto [REDACTED] non sarebbe riuscita a premere il pulsante sinistro con l'uso di uno straccio appallottolato, spinto con un ginocchio contro il pulsante, come ricostruito dal [REDACTED] (potendo premere i pulsanti unicamente con l'uso delle mani).

Al riguardo è bene precisare che l'adozione di questa misura di sicurezza era stata prescritta all'appellante in sede di un'ispezione dei tecnici di ATS, eseguita qualche mese prima dell'infortunio, in data 26 settembre 2016, all'esito della quale gli UPG avevano rilevato una pluralità di mancanze in materia di sicurezza sul lavoro, ordinando l'adozione di varie misure da cui quella di *"implementare le geometrie delle protezioni dei comandi bimanuali"* (cfr.doc.15 fasc.1° grado lavoratrice).

Al momento dell'infortunio il [REDACTED] non aveva ancora adottato questa misura per quanto riguarda la pressa cui operava la [REDACTED] per cui se anche fosse vero (ma così non è, come si è detto sopra) che la lavoratrice, come sostenuto dall'appellante, al momento del fatto abbia azionato il comando di sinistra con il ginocchio anziché con la mano sinistra, e abbia di conseguenza inavvertitamente inserito la mano sinistra, rimasta libera, tra i due semi-stampi durante il normale ciclo lavorativo della macchina e proprio quando il semi-stampo superiore stava



scendendo, sussisterebbe in ogni caso la responsabilità del datore di lavoro.

Questi infatti avrebbe assegnato la dipendente ad una macchina non a norma ai fini della sicurezza, dandole modo di utilizzare la macchina eludendone i sistemi di sicurezza e ben sapendo che in passato la dipendente lo aveva già fatto.

E' noto che la finalità principale delle norme in materia di sicurezza sul lavoro è proprio quella di proteggere i lavoratori anche, e soprattutto, nel caso di condotte imprudenti, negligenti o imperite, essendo evidente che nell'ipotesi di manovre corrette, prudenti e diligenti del prestatore di lavoro, difficilmente potrebbe prospettarsi l'esposizione dello stesso al rischio di infortuni.

In altri termini, lo scopo principale dell'apprestamento di adeguate misure protettive in materia di sicurezza sul lavoro, è proprio quello di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore da situazioni pericolose che potrebbero nascere da comportamenti disattenti o negligenti oppure da manovre errate o imprudenti da lui compiute (essendo evidente che se detto scopo fosse limitato alla protezione del lavoratore nel caso di esecuzione di manovre corrette, verrebbe meno la ratio delle stesse).

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dunque tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose e sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche



da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore quando ometta di adottare le idonee misure protettive e non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

Inutile dire che se il [REDACTED] avesse dotato i comandi bimanuali della macchina cui stava lavorando [REDACTED] della fondamentale protezione in esame, come gli imponevano di fare le norme del d.lgs.81/2008 sopra citate (art.71) e anche l'art.2087 c.c. (norme tutte che sanciscono che il datore di lavoro deve dotare le macchine di tutte le misure protettive necessarie, per come previste dalla miglior scienza e tecnica), l'infortunio difficilmente si sarebbe verificato, perché le protezioni dei pulsanti avrebbero impedito alla lavoratrice di eludere, secondo quanto sostenuto dall'appellante, il sistema di sicurezza del doppio comando manuale.

In definitiva, non vi sono spazi per rivedere la sentenza appellata laddove ha accertato la responsabilità colposa dell'appellante in relazione all'infortunio sul lavoro accaduto alla [REDACTED] per non aver adottato tutte le sicurezze indispensabili, secondo le regole della miglior tecnica, per rendere il meno pericolosa possibile la pressa cui la dipendente era stata assegnata, misure che se invece fossero state adottate avrebbero certamente impedito l'evento dannoso sia nel caso in



cui, come qui accertato, la causa dell'infortunio sia da attribuire all'improvvisa caduta del semi-stampo superiore, per l'assenza della vite di sicurezza, non installata dal datore di lavoro in violazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo manuale di istruzioni della macchina; sia nel caso in cui, peraltro non provato in giudizio, la causa dell'evento lesivo dovesse ricondursi alla manovra imprudente della lavoratrice ipotizzata dall'appellante (peraltro, che il [REDACTED] non fosse particolarmente attento al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, è provato dai numerosi infortuni sul lavoro accaduti ai suoi dipendenti, per come riportati nell'apposito registro - ben 5 e tutti riguardanti lesioni alle mani, cfr. doc.16 fasc.1° grado lavoratrice - , nonché da una precedente condanna alla pena pecuniaria della multa, comminata con decreto penale del GIP del Tribunale di Brescia, per la violazione di norme in materia infortunistica con riferimento ad un altro infortunio sul lavoro - cfr.doc.17 fasc.1° grado lavoratrice -) .

In punto l'impugnazione va dunque respinta.

.....

Per quanto attiene alla quantificazione dei danni subiti dalla lavoratrice per come operata dal Tribunale, il [REDACTED] soltanto nella parte espositiva del gravame (dedicata alla "CTU medico legale"), pare contestare le statuizioni di primo grado, di contro non ritornando più sull'argomento nella parte dell'atto dedicata ai "Motivi" di appello.



Se il [REDACTED] avesse inteso in tal modo impugnare la decisione anche per quanto attiene alla quantificazione dei danni oggetto di risarcimento del danno, l'impugnazione non potrebbe che dichiararsi, prima di tutto, inammissibile, e, in ogni caso, infondata.

Quanto all'inammissibilità, è sufficiente rilevare che l'appellante, in violazione dell'art.434 c.p.c., si è limitato ad esporre (pag.7 del ricorso in appello) considerazioni del tutto generiche, non indicando nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, e, meno che meno, indicando le ragioni delle censure e dell'asserita erroneità delle statuizioni impugnate.

Il [REDACTED] in sostanza, sotto un primo profilo, si è limitato a contestare la richiesta di danno morale avanzata dalla lavoratrice in aggiunta al danno biologico, essendo lo stesso già ricompreso nella quantificazione delle Tabelle Milanesi, senza fare alcun cenno alle statuizioni in tema del giudice di primo grado; sotto altro profilo, ha contestato la richiesta di personalizzazione del danno, non sussistendone i presupposti, ancora una volta senza esporre alcuna critica alle statuizioni del giudice di primo grado, che in punto ha ben motivato; sotto profilo ancora diverso, ha contestato la sussistenza di invalidità lavorativa specifica, sul presupposto che la [REDACTED] continui a lavorare alle proprie dipendenze, svolgendo le stesse mansioni, quando il giudice di primo grado non ha riconosciuto alcun



danno patrimoniale alla lavoratrice, fondando questa decisione proprio sul fatto che non fosse stata documentata da quest'ultima alcuna perdita di reddito, essendo tra l'altro ancora dipendente del [REDACTED] infine, l'appellante ha contestato il fatto che [REDACTED] non avesse dato prova dell'esatto importo già ricevuto dall'Inail a seguito dell'infortunio, quando il giudice di prime cure ha indicato esattamente questo importo avvalendosi dell'attestazione rilasciata dall'Inail, allegata al doc.23 del fasc.1° grado della ricorrente, nella quale sono esposti i precisi valori della rendita capitalizzata riconosciuta dall'Istituto alla lavoratrice, con distinzione tra quello relativo al danno biologico e quello relativo al danno patrimoniale.

L'inammissibilità delle censure è dunque evidente.

In ogni caso, è peraltro palese anche la loro infondatezza nel merito, posto che il Tribunale non ha affatto riconosciuto alla [REDACTED] un danno morale in aggiunta a quello già ricompreso nel valore del punto di invalidità quantificato dalle Tabelle di Milano, ma si è limitato ad adottare quest'ultimo valore, che le Tabelle riferiscono all'intero danno non patrimoniale (dunque comprensivo sia del biologico che del morale), distinguendo, all'intero di detto valore, la componente riguardante il danno biologico e quella riguardante il danno morale.

Inoltre, quanto alla personalizzazione del danno, ha fatto riferimento alle limitazioni che sono derivate alla lavoratrice dal punto di vista lavorativo (essendole stata riconosciuta dal CTU



una incapacità lavorativa specifica nella misura del 24%) e questa motivazione va senz'altro condivisa, considerata appunto l'usura lavorativa, anche in termini di maggior gravosità, che il CTU ha accertato derivare alla ricorrente per effetto delle menomazioni residuategli, nello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa che comporti l'uso contemporaneo degli arti superiori.

Quanto alle residue contestazioni non vi è molto da dire, considerato che il Tribunale non ha riconosciuto alcun danno patrimoniale alla lavoratrice e ha correttamente detratto dagli importi dovuti alla stessa a titolo di danno biologico permanente, quelli erogati dall'Inail per il medesimo titolo, ottenendo così il c.d. danno differenziale.

In conclusione, l'appello va integralmente respinto.

.....

Per quanto attiene alle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la totale soccombenza del [REDACTED] e vanno liquidate come in dispositivo.

Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'impugnazione è stata integralmente respinta.

p.q.m.

Respinge l'appello avverso la sentenza n.161/2022 del Tribunale di Brescia;

condanna [REDACTED] al pagamento in favore di



██████████ ████████ delle spese del presente grado di giudizio,
liquidandole in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge.

Brescia, 20 aprile 2023

Il Consigliere est.

(dott.ssa Giuseppina Finazzi)

Il Presidente

(dott. Antonio Matano)

